



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

CUNEO

L'ANAS S.P.A.

E

**L'ATI Grandi Lavori Fincosit Spa / TOTO Costruzioni Generali Spa (progettista
indicato Progin Spa)**

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

S.S. 20 del Colle di Tenda – Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo tunnel a doppio fornice del colle di Tenda e delle opere accessorie comprensive della costruzione dell'opera di presa della sorgente di S. Macario.

CUP F71B5000640008

CIG 9294579646

La Prefettura-U.T.G. di Cuneo, nella persona del Prefetto dott. Giovanni Russo;

L'ANAS S.p.A., nella persona del Condirettore Generale Ing. Alfredo Bajo;

L'Appaltatore nella persona del Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Costantino

e, limitatamente all'art. 15 del presente protocollo,

la Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo nella persona del Direttore Dott. Pasquale Mottolese e le organizzazioni sindacali provinciali FILLEA CGL, FILCA CISL, e FeNEA UIL nelle persone dei rispettivi Segretari Provinciali sig.ri Pasquale Stroppiana, Gerlando Castelli e Franco Forlenza.



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

PREMESSO

- che l' art. 15 della Legge 241/90, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
 - che con separato atto è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace della Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione del nuovo tunnel a doppio fornice del colle di Tenda e delle opere accessorie comprensive della costruzione dell'opera di presa della sorgente di S. Macario, lungo la S.S. 20 "del Colle di Tenda".
- che l'esecuzione dei lavori è ricadente, per la parte italiana, nel territorio della provincia di Cuneo, sicché l'autorità competente in materia di sicurezza è da individuare nel Prefetto di Cuneo;
- che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 163 in data 12 aprile 2006 e s.m.i;
- che l'art. 5 bis della Legge 15 luglio 2009, nr. 94 consente ai Prefetti, ai fini dell'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri interessati all'esecuzione di lavori pubblici avvalendosi, a tal fine, dei Gruppi Interforze di cui all'art. 5, comma 3, del D.M. 14 marzo 2003;
- che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto la fase esecutiva dei lavori, servizi e forniture sono effettuati con l'osservanza delle "Linee-Guida indicate dal Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere" approvate dal CIPE con sua deliberazione del 3 agosto 2011, n. 58 pubblicata sulla G.U.R.I. del 4 gennaio 2012;



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

- che in linea con la Direttiva Linee Guida Grandi Opere, il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (C.C.A.S.G.O.) del giugno 2005 ha chiarito che l'esercizio della facoltà rescissoria o della facoltà di revoca del sub-contratto può ben essere stimolato dal Prefetto, nel caso che motu proprio abbia ritenuto di procedere ad accertamenti più approfonditi anche all'esito di accessi ispettivi ai cantieri;
- che il subappalto è regolato dall'articolo 118 del D.Lgvo n. 163/06 e pertanto, l'Ente appaltante, previa acquisizione della informazione antimafia, rilascerà l'autorizzazione al subappalto;
- che ai fini del presente Protocollo, il regime delle "informazioni antimafia" di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, nr. 159 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati dall'articolo 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L. 217/2010;
- che la comunicazione interdittiva sarà inoltrata ai soggetti di cui all'articolo 91, comma 7 bis del D. Lgs. 159/2011;
- vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- visto il D. Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159 aggiornato con le modifiche apportate dal D. Lgs. 15 novembre 2012 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, nr. 136";

CONSIDERATA

- la necessità che l'Anas S.p.A., in qualità di Stazione Appaltante, assuma un ruolo centrale di coordinamento e raccordo di tutte le attività scaturenti dall'applicazione del presente Protocollo;



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

- la portata strategica dell'opera, che esige di attuare un accurato e ben strutturato sistema di controllo dei cantieri con mirate pianificazioni operative a garanzia della piena regolarità dei lavori ed al fine di assicurare condizioni di sicurezza tali da prevenire ogni possibile tentativo di infiltrazione criminale;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo;

il presente Protocollo è volto a:

- garantire una rapida e corretta esecuzione delle Opere nel rispetto degli adempimenti previsti al D. Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159 e succ. modifiche ed integrazioni;
- attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una banca dati web e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:
 - a) della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano le Opere;
 - b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle Opere, nel rispetto del principio di tracciabilità di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - d) del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.

CAPO I

Verifiche antimafia

Art. 1

1. L'Appaltatore per il tramite dell'Anas S.p.A. comunica tempestivamente alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cuneo, in appresso denominata



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

Prefettura-U.T.G., i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari dell'ultimo triennio – in particolare, per le persone fisiche comprensivi di codice fiscale e residenza – a cui l'Appaltatore intende affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque strettamente inerenti alla realizzazione dell'opera, ed ai soggetti di cui all'articolo 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159 compresi i familiari conviventi degli stessi, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.

2. Fermi restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto, l'Anas S.p.A., per i contratti di cui all'art. 2 e con esclusione di quelli di cui al comma 5 dell'art. 5 del presente Protocollo, richiede alla Prefettura-UTG la "Informazione antimafia". La richiesta di informazione antimafia deve contenere, l'indicazione della denominazione della società/ditta nonché l'oggetto ed il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione.

Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o relativamente al quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di un subcontratto sia una società di capitali, dovrà essere altresì, allegata alla suddetta richiesta una dichiarazione del legale rappresentante della detta società, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, nr. 187 e, nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica. La predetta documentazione potrà essere fornita anche per posta elettronica certificata.

L'informazione antimafia, deve riferirsi per le rispettive tipologie di imprese a tutti i soggetti indicati nell'articolo 85 del D. Lgs. 159/2011, compresi quindi anche ai familiari conviventi.



Prefettura di Cuneo
Ufficio Territoriale del Governo

3. L'Appaltatore, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione dalle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'opera, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti indicati all'art. 2 del presente Protocollo apposita clausola con la quale il suo subappaltatore assume l'obbligo di fornire all'Appaltatore stesso, perché Anas possa richiedere le informazioni antimafia preventive, gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso di esse, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca della fornitura da parte dell'impresa nei casi indicati nel successivo articolo 5, comma 2, del presente Protocollo.

Art. 2

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1, preventivo rispetto alla stipula di qualsiasi contratto, sussiste per i subappalti ed i contratti, conclusi dall'Appaltatore per qualunque importo.

Le comunicazioni dei dati volte al rilascio delle Informazioni Antimafia saranno effettuate attraverso collegamento telematico con Posta Elettronica Certificata . Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti.

2. L'obbligo di conferimento preventivo dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, i trasporti, le forniture, le locazioni, i noli a caldo ed a freddo e per ogni



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata e, in particolare, per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, da chiunque conclusi:

- trasporto di materiale a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e trasporto di bitume ;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
- fornitura di ferro lavorato;
- forniture con posa in opera (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi del comma 11 dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.);
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo (qualora il subcontratto non debba essere assimilato al "subappalto" ai sensi del comma 11 dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.);
- servizi di guardiania e pulizia dei cantieri;
- fornitura e trasporto di acqua;
- servizi di autotrasporti;
- servizi di logistica di supporto (vitto ed alloggiamento del personale).

Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" nei termini indicati dall'art. 6 del D.L. 187/2010 convertito dalla L. 217/2010.

Art. 3

1. Ai fini delle "Informazioni" previste dall'art. 84, comma 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159 s.m.i., i dati di cui all'art. 2 del presente Protocollo sono comunicati ad Anas



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

dall'Appaltatore e dai subappaltatori, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione dei subappalti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti di cui al medesimo art. 2. Gli stessi dati sono comunicati, a cura dell'Appaltatore all'Anas, ai fini dell'esercizio dei suoi compiti di Direzione Lavori. Le comunicazioni dei dati sono effettuati anche su supporto WEB o informatico.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, l'Anas S.p.A. si impegna a rendere disponibile, sulla base dei dati acquisiti dall'Appaltatore, una Banca Dati accessibile anche con modalità remota, relativa alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori, accessibile per via telematica, in forma sicura da parte del Gruppo Provinciale interforze.

Il flusso delle informazioni, nell'ambito di un unico sistema, dovrà alimentare due diversi sezioni:

- a) "Anagrafe degli esecutori";
- b) "Piano di controllo coordinato del cantiere e del sub cantiere" contenente il "Settimanale di cantiere o sub cantiere" di cui al successivo art. 7.

Tale "Anagrafe degli esecutori" contiene le seguenti informazioni essenziali:

- individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;
- tipologia e importo del contratto o subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto con sintetica indicazione della connessa motivazione e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
- indicazione del conto corrente dedicato di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

2010 nr. 136.

Il soggetto appaltatore ha l'obbligo di comunicare ad Anas senza ritardo ogni eventuale variazione dei dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente gli assetti societari fino al completamento dell'opera.

In tutti i contratti e i subcontratti stipulati ai fini della esecuzione delle opere verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

- a. mettere a disposizione dell'Appaltatore per la successiva immissione nella "Anagrafe degli esecutori", a cura del referente di cantiere, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
- b. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
- c. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

L'inosservanza degli obblighi informativi verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla irrogazione di una penale.

Art. 4

1. ANAS S.p.A. per il tramite dell'Appaltatore farà applicare alle imprese

Pagina 9 di 21



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

subappaltatrici/subcontraenti una sanzione pecuniaria nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall'articolo 3, del presente protocollo, dei dati relativi a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell'art. 118, D.Lgs. n. 163/2006, determinata nella misura del 5% dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni.

La sanzione pecuniaria nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa è prevista nella misura non inferiore al 5% dell'importo del contratto o del subcontratto.

2. L'Appaltatore, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione dalle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle opere, si impegna ad inserire in tutti i contratti apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono l'obbligo di fornire i dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle opere.
3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente il sistema sanzionatorio indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte di ANAS S.p.A. nei casi indicati dal presente Protocollo.
4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico di ANAS S.p.A., né a carico dell'appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

5. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate in custodia ad ANAS S.p.A. per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione della parte interessata, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementalì della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che il Prefetto di Cuneo, sentito il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, farà all'uopo pervenire.

Art.5

1. Qualora a seguito delle verifiche, disposte ai sensi dell'art. 84, comma 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159 s.m.i, emergano elementi relativi a tentativi o pericoli di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura-UTG ne dà immediata comunicazione all'ANAS S.p.A. e all'Appaltatore. L'Appaltatore non può stipulare il contratto o concludere il subcontratto.
2. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159 s.m.i, previa comunicazione all'ANAS S.p.A. delle motivazioni d'urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando ai sensi della stessa norma è possibile procedere anche in assenza delle "informazioni" della Prefettura-UTG, per i contratti, i subcontratti, conclusi o autorizzati, l'Appaltatore, effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al comma 1.
3. L'ANAS S.p.A. si impegna affinché tutti i subappalti, contratti e subcontratti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159 s.m.i, a prescindere dal limite di valore.



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

4. Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 del presente articolo, l'Appaltatore si impegna ad inserire in contratto o a far inserire dal suo subappaltatore o fornitore nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza della quale, nel caso che le *"Informazioni antimafia"* di cui all'art. 84, comma 3 del citato D. Lgs. 159/2011 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto o del subcontratto stesso, salvo il maggior danno. La penale sarà affidata in custodia al soggetto aggiudicatore ANAS S.p.A. - che verserà su apposito conto corrente fruttifero - e da questo posta a disposizione dell'Appaltatore, nei limiti dei costi sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua di detta penale è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni che il Prefetto di Cuneo farà all'uopo pervenire.
5. L'Appaltatore potrà escludere dalla richiesta di *"Informazione antimafia"* preventiva le acquisizioni di carattere urgente ed emergenziale di materiali di consumo di pronto reperimento fino all'importo complessivo di Euro 50.000,00, trimestrali, fermo restando che anche per le dette acquisizioni dovranno essere comunicati all'ANAS S.p.A. e alla Prefettura-UTG i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita I.V.A., codice fiscale e importo pagato). Resta fermo l'obbligo di inserimento nella banca dati di cui all'articolo 3 del protocollo.

Art. 6

1. Nel caso in cui la società o l'impresa, nei cui riguardi devono essere rilasciate le *"Informazioni"*, abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la Prefettura-UTG di Cuneo (allo scopo di semplificare le relative procedure) inoltra la richiesta alla Prefettura-U.T.G. competente segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le *"Informazioni"* di cui all'art. 84, comma 3 del



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, nr. 159 s.m.i., che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente Protocollo.

CAPO II

Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale.

Art. 7

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "*Piano di Controllo coordinato del cantiere e dei subcantieri*" interessati dai lavori.
2. L'Appaltatore individua un *Referente di Cantiere* che trasmetterà, con cadenza settimanale entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste, alla Prefettura di Cuneo, alle Forze di Polizia, alla Direzione dei Lavori, ogni notizia relativa ai Piani di Lavoro.
3. Il c.d. "*Settimanale di Cantiere*" dovrà essere redatto secondo un modello che sarà concordato tra l'ANAS S.p.A. e la Prefettura-UTG di Cuneo e conterrà ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare nella settimana di riferimento con l'indicazione:
 - a. della ditta che esegue i lavori (lo stesso Appaltatore – in caso di esecuzione diretta – ovvero il subappaltatore e sub contraente in genere) con gli estremi di autorizzazione al subappalto, rilasciata dalla direzione lavori, con l'indicazione del relativo numero di protocollo;
 - b. dei mezzi dell'Appaltatore e del suo subappaltatore e/o di eventuali altre ditte che operano forniture come da elenco trasmesso alla Direzione lavori per l'autorizzazione con indicazione del numero di matricola e del numero di targa e, in caso di nolo, della ditta noleggiatrice;
 - c. di qualunque automezzo che avrà comunque accesso in cantiere;



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

- d. dei nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere con l'indicazione della data di assunzione risultante sul libro matricola, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo, anche temporaneo.
4. Il Referente ha l'obbligo di comunicare senza alcun ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati.
5. L'Appaltatore ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.
6. La Prefettura-UTG di Cuneo, per il tramite delle Forze dell'Ordine, acquisite le informazioni, dispone verifiche in ordine:
- a. alla proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - b. alla luce del "settimanale di cantiere", alla regolarità degli accessi e delle presenze;
 - c. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
 - d. acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
 - e. curare l'attività di coordinamento istituzionale;
 - f. raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
 - g. calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente dell'Appaltatore.

L'A.N.A.S. S.p.A. dispone, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dall'Appaltatore, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dall'Appaltatore stesso o dall'ANAS S.p.A., in base a successivi accordi contrattuali.



Prefettura di Cuneo
Ufficio Territoriale del Governo

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, la Prefettura-UTG di Cuneo si riserva di disporre ulteriori verifiche attraverso il Gruppo Interforze di cui al D.M. 14 marzo 2003.
8. L'incarico affidato al referente di Cantiere, di cui al presente articolo, non determina alcun effetto sulle responsabilità e sugli obblighi del Direttore Tecnico dell'Appaltatore (qualora l'incarico fosse affidato a persona diversa) e della Direzione dei Lavori.

Art. 8

1. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, il soggetto Appaltatore si impegna a organizzare le attività di cantiere secondo modalità atte a prevenire il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata dando notizia, senza ritardo, alla Prefettura di Cuneo di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione o imposizione di ditte o di servizi di guardiania, siano o meno contrassegnate dall'uso di minaccia e violenza avanzate nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di suoi rappresentanti o di suoi dipendenti. Il medesimo impegno viene assunto dal Soggetto Appaltatore nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento delle imprese terze.
2. L'assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'autorità di polizia.
3. Ai fini del comma 1, il Soggetto Appaltatore si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.

Art. 9

1. Gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengono contrattualmente assunti nei confronti del Soggetto Appaltatore dai subappaltatori e subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

2. Il soggetto appaltatore si impegna pertanto a prevedere, in caso di inosservanza degli obblighi in tal modo assunti, l'applicazione di penali pecuniarie, diversamente graduate a secondo della gravità dell'omissione, della sua eventuale reiterazione, del danno conseguente, specificando che la persistente inosservanza degli obblighi collaborativi in questione, proseguita anche dopo contestazione e diffida, può comportare l'esclusione dell'operatore, concretandosi una forma di grave negligenza e inadempimento contrattuale.
3. Il soggetto appaltatore si impegna, altresì, a specificare nella lettera di invito che – in considerazione della previsione contenuta nell'articolo 38, comma 1, lettera m-ter, del Codice dei contratti pubblici, come inserita dall'articolo 2 della Legge 15 luglio 2009, nr. 94 (secondo la quale l'omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 C.P., connotati dall'aggravante del metodo mafioso di cui all'articolo 7, del D.L. 13 maggio 1991, nr. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dell'operatore economico e delle altre figure soggettive indicate dalla lettera b) del predetto art. 38, è suscettibile di concretizzare una causa di esclusione dalle procedure concorsuali, salvo che non ricorra l'esimente di cui all'articolo 4, della Legge 24 novembre 1981, nr. 689) – tale comportamento omissivo dà altresì luogo all'emissione di informazione interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4 lettera c) del D. Lgs. 159/2011 e alla conseguente estromissione del soggetto, con applicazione della relativa penale pecuniaria.

Art. 10

1. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti dall'art. 5 del presente Protocollo, l'eventuale inosservanza da parte dell'Appaltatore è causa di risoluzione del contratto tra l'ANAS e l'Appaltatore.



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

Art.11

1. La Prefettura istituirà una "cabina di regia" allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici, un monitoraggio congiunto ed una valutazione complessiva dell'andamento applicativo del Protocollo ed avrà facoltà di proporre eventuali integrazioni alla metodologia di lavoro.
2. L'ANAS S.p.A. provvede a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del presente Protocollo, inviando alla Prefettura, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto.

CAPO III

Misure per la tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 12

1. Ai fini del tracciamento dei flussi finanziari derivanti dalla realizzazione dell'opera, nelle more del completamento della sperimentazione di monitoraggio finanziario di cui all'articolo 176, comma 3 lettera e) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., avviata dal CIPE con delibere 27 marzo 2008, n. 50, 18 dicembre 2008 n. 107, 13 maggio 2010 nr. 4 e 5 maggio 2011, n. 45, le parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni emanate con Legge 136/2010, aggiornata con Legge 17 dicembre 2010, n. 217 e delle determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture nr. 8, 10 e 4 rispettivamente del 18 novembre 2010, del 22 dicembre 2010 e del 7 luglio 2011, ferme restando l'assunzione dell'obbligo, da parte di tutti gli operatori economici coinvolti nella realizzazione dell'opera di adeguarli alle direttive che il CIPE formulerà per la fase a regime.
2. Il soggetto appaltatore si impegna altresì a verificare l'inserimento – nei contratti e subcontratti della filiera – della clausola di tracciabilità, nonché ad apporre su tutte le



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

- fatture il CUP (Codice Unico di Progetto), prevedendo l'assunzione dei medesimi obblighi contrattuali da parte di ogni operatore economico della filiera stessa.
3. Ai fini della verifica di cui all'articolo 3, comma 9 della Legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad ANAS S.p.A. apposito elenco dei contratti che intende stipulare con annotazione degli elementi essenziali dei contratti, subappalti e subcontratti. Per elementi essenziali si intendono: data e luogo di sottoscrizione, oggetto e importo del contratto, subappalto, subcontratto, C.F. o Partita IVA. L'obbligo di trasmissione può anche essere assolto tramite invio informatico di apposita cartella contenente più "files" di cui è redatto in ogni caso relativo elenco.
 4. A richiesta di ANAS S.p.A., l'Appaltatore si impegna a trasmettere, entro sette giorni dalla data di richiesta i contratti per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
 5. Fatta salva l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della L. 136/2010, l'omessa trasmissione dei contratti comporta l'irrogazione da parte di ANAS S.p.A. a carico dell'impresa inadempiente di una penale pecuniaria fino al massimo di 5 mila euro e non inferiore a 2 mila euro. L'Appaltatore che abbia provveduto a comunicare tempestivamente ad ANAS S.p.A. l'omesso adempimento da parte di una delle imprese o dei soggetti della filiera è esente da qualsivoglia responsabilità. La penale sarà affidata in custodia al soggetto aggiudicatore ANAS S.p.A. – che verserà su apposito conto corrente fruttifero. Detta penale è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni che il Prefetto competente farà all'uopo pervenire.

Art. 13

1. L'ANAS S.p.A. si impegna altresì ad effettuare – sulla base delle segnalazioni pervenute dall'Appaltatore – analoga comunicazione, all'Osservatorio per i Lavori Pubblici di cui all'art. 27, comma 2 lett. P del D.P.R. 25.01.2000 n. 34, in relazione alla mancata



Prefettura di Cuneo
Ufficio Territoriale del Governo

osservanza dei predetti obblighi da parte dei soggetti terzi, nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell'art. 84, comma 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159.

Art. 14

1. Le previsioni del presente Protocollo relative all'assoggettamento dei contratti, e subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 84, comma 3 del D. Lgs. 6 settembre 2011, nr. 159 s.m.i, si applicano, altresì, ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni individuate al precedente art. 2, già in essere alla data di stipula del presente Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, l'Appaltatore si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione, ovvero ad imporre al suo subappaltatore l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facoltà all'uopo prevista dall'art. 92, comma 3 del richiamato D. Lgs. 159/2011.

CAPO IV

Monitoraggio della manodopera

Art.15

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzioni della manodopera, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.
2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli edili sottoscrittrici del presente protocollo. Allo scopo di mantenere il necessario



Prefettura di Cuneo

Ufficio Territoriale del Governo

raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura.

3. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere riguardanti Expo 2015, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 90 del 19 aprile 2011, volte anche ad assicurare la massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri, si applicano le prescrizioni di cui al punto 2.3 iii) delle predette linee guida.
4. Il tavolo di cui al comma 2 anche al fine di non compromettere l'osservanza del crono programma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

Art. 16

1. Il contenuto del presente Protocollo integra i contenuti del Contratto di appalto tra ANAS S.p.A. e l'Appaltatore.

Sottoscritto a Cuneo il 6 marzo 2014.

Il Prefetto di Cuneo
Dott. Giovanni Russo

Il Condirettore Generale dell'ANAS SPA
Ing. Alfredo Bajo

Il Direttore Tecnico dell'Appaltatore
Ing. Vincenzo Costantino



Prefettura di Cuneo
Ufficio Territoriale del Governo

e limitatamente agli impegni discendenti dall'art. 15 del presente protocollo,

Il Direttore Direzione Territoriale del Lavoro di Cuneo
Dott. Pasquale Mottolese

Il Segretario Provinciale di FILLEA CGIL
Sig. Pasquale Stroppiana

Il Segretario Provinciale di FILCA CISL
Sig. Gerlando Castelli

Il Segretario Provinciale di FeNEAL UIL
Sig. Franco Forlenza